# REGOLAMENTO (CEE) N. 459/76 DELLA COMMISSIONE

**del 27 febbraio 1976**

**che istituisce un sistema di prezzi minimi applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro originari della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, dato l'andamento delle campagne di commercializzazione dei concentrati di pomodoro 1974/1975 e 1975/1976 sussistono giacenze considerevoli sia nella Comunità che in Grecia; che tali giacenze possono essere valutate al 70 % circa della produzione 1975 tanto nella Comunità quanto in Grecia; che i quantitativi di concentrati di pomodoro che si rendono così disponibili gravano pesantemente sul mercato della Comunità con il rischio di accentuare il ribasso dei prezzi constatati durante gli ultimi mesi;

considerando che i prezzi d'offerta della Grecia sul mercato della Comunità, sensibilmente inferiori al prezzo di costo della stessa industria ellenica, sono tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;

considerando che le importazioni provenienti da altri paesi fornitori della Comunità, non possono essere effettuate al disotto del prezzo minimo o del prezzo minimo speciale stabilito nel quadro dell'organizzazione comune del mercato; che, di conseguenza, solo le importazioni dalla Grecia ammesse al regime preferenziale previsto dall'accordo d'associazione con tale paese possono dar luogo ad un aggravamento della situazione constatata sul mercato della Comunità;

considerando che dalla valutazione della situazione del mercato sopra brevemente descritta si può desumere che il mercato della Comunità, a causa delle importazioni dalla Grecia effettuate in base al regime preferenziale previsto dall'accordo di associazione con tale paese, rischia di subire perturbazioni gravi atte a tradursi in prezzi suscettibili di compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, di conseguenza, è necessario adottare misure di salvaguardia applicabili all'importazione di concentrati di pomodoro originari della Grecia;

considerando che per le importazioni dalla Grecia, tenuto conto del regime particolare applicabile agli scambi tra la Comunità e tale paese, è opportuno ricorrere, conformemente all'articolo 41 dell'accordo d'associazione con la Grecia, ad un sistema di prezzi minimi il cui livello consenta di evitare che siano compromessi gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che la fissazione di detti prezzi minimi ai livelli indicati in allegato pur tenendo conto degli obiettivi e dei dati sopra menzionati, non ostacola i criteri di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del trattato né segnatamente la preferenza naturale menzionata al paragrafo 2 di tale articolo; che, al fine di controllare il rispetto di tali prezzi, è opportuno prevedere la costituzione da parte dell'importatore di una cauzione supplementare; che, per l'attuazione del sistema suindicato, occorre derogare all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 e stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4);

considerando che, tenuto conto del volume importante di prodotti per i quali sono stati già rilasciati titoli, è opportuno sottoporre tali quantità al regime dei prezzi minimi, pur prevedendo la possibilità per l'importatore di chiedere l'annullamento del titolo in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di concentrati di pomodoro della sottovoce ex 20.02 C della tariffa doganale comune originari della Grecia sono soggette all'osservanza, secondo il caso, del prezzo minimo o del prezzo minimo speciale indicato nell'allegato del presente regolamento.

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.

*Articolo 2*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1927/75, il rilascio di titoli d'importazione per i concentrati di pomodoro originari della Grecia è subordinato alla costituzione di una cauzione supplementare, onde garantire che il prezzo franco frontiera dei prodotti da importare in base a tali titoli sia pari o superiore, secondo il caso, al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale.

2. La cauzione supplementare di cui al paragrafo 1 è fissata a 10 UC/100 kg, imballaggio immediato compreso.

3. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2104/75.

*Articolo 3*

I titoli d'importazione richiesti prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento ma non ancora rilasciati a tale data sono soggetti alla costituzione della cauzione supplementari di cui all'articolo 2. Gli interessati possono tuttavia ritirare le domande di titolo d'importazione già presentate.

*Articolo 4*

1. I titoli d'importazione rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento non possono essere utilizzati da tale data.

2. Su richiesta degli interessati, i titoli di cui al paragrafo 1, sono sostituiti da nuovi titoli sottoposti inoltre alla costituzione della cauzione supplementare di cui all'articolo 2.

Questi nuovi titoli, d'immediato rilascio, mantengono la stessa data di fine di validità di quelli ai quali si sostituiscono. Essi possono essere rilasciati per l'insieme o parte della quantità che non è stata importata sotto la scorta dei titoli decaduti.

3. Ogni interessato può richiedere l'annullamento dei titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per l'insieme o parte della quantità che non è stata importata sotto la scorta di tali titoli.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**Prezzo minimo all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria, espresso in UC/100 kg di peso netto (1), dazi doganali inclusi**

| Contenuto in estratto secco | | In imballaggi immediati di 4 kg o più | Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg | Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg | Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg | Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg | Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pari o superiore a (%) | ma inferiore a (%) | | | | | | |
| — | 20 | 42,0 | 45,2 | 49,5 | 51,7 | 60,3 | 63,0 |
| 20 | 22 | 45,4 | 47,7 | 52,3 | 54,6 | 63,6 | 68,2 |
| 22 | 24 | 47,8 | 50,3 | 55,1 | 57,4 | 67,0 | 71,8 |
| 24 | 26 | 50,2 | 52,7 | 57,7 | 60,3 | 70,3 | 75,3 |
| 26 | 28 | 52,6 | 55,3 | 60,5 | 63,1 | 73,6 | 78,9 |
| 28 | 30 | 55,0 | 57,7 | 63,2 | 66,0 | 77,0 | 82,5 |
| 30 | 32 | 57,4 | 60,3 | 66,0 | 68,9 | 80,4 | 86,1 |
| 32 | 34 | 59,8 | 62,8 | 68,7 | 71,7 | 83,7 | 89,6 |
| 34 | 36 | 62,1 | 65,3 | 71,4 | 74,6 | 87,0 | 93,2 |
| 36 | 38 | 64,5 | 67,8 | 74,2 | 77,4 | 90,4 | 96,8 |
| 38 | 40 | 66,9 | 70,3 | 76,9 | 80,3 | 93,7 | 100,4 |
| 40 | 42 | 69,3 | 72,8 | 79,5 | 83,2 | 97,0 | 103,9 |
| 42 | — | 71,7 | 75,2 | 82,4 | 86,0 | 100,4 | 107,5 |

(1) Per peso netto s'intende il peso del prodotto, imballaggio immediato compreso.

**Prezzo minimo speciale all'importazione nei nuovi Stati membri, espresso in UC/100 kg di peso netto (1), dazi doganali inclusi**

| Contenuto in estratto secco | | In imballaggi immèdiati di 4 kg o più | Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg | Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg | Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg | Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg | Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pari o superiore a (%) | ma inferiore a (%) | | | | | | |
| — | 20 | 27,8 | 30,0 | 32,8 | 34,3 | 40,0 | 41,8 |
| 20 | 22 | 30,2 | 31,7 | 34,7 | 36,2 | 42,2 | 45,3 |
| 22 | 24 | 31,8 | 33,4 | 36,5 | 38,1 | 44,5 | 47,6 |
| 24 | 26 | 33,3 | 35,0 | 38,3 | 40,0 | 46,6 | 50,0 |
| 26 | 28 | 34,9 | 36,7 | 40,1 | 41,9 | 48,9 | 52,4 |
| 28 | 30 | 36,5 | 38,3 | 42,0 | 43,8 | 51,1 | 54,7 |
| 30 | 32 | 38,1 | 40,0 | 43,8 | 45,7 | 53,3 | 57,1 |
| 32 | 34 | 39,7 | 41,6 | 45,6 | 47,6 | 55,5 | 59,5 |
| 34 | 36 | 41,2 | 43,3 | 47,4 | 49,5 | 57,7 | 61,9 |
| 36 | 38 | 42,8 | 45,0 | 49,2 | 51,4 | 60,0 | 64,2 |
| 38 | 40 | 44,4 | 46,6 | 51,1 | 53,2 | 62,2 | 66,6 |
| 40 | 42 | 46,0 | 48,3 | 52,8 | 55,2 | 64,4 | 69,0 |
| 42 | — | 47,6 | 49,9 | 54,7 | 57,1 | 66,6 | 71,4 |

(1) Per peso netto s'intende il peso del prodotto, imballaggio immediato compreso.